



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 gennaio 2014  
(OR. en)**

**5214/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0445 (COD)**

---

**CODEC 57  
AGRI 9  
AGRIORG 1  
PE 6**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 13-16 gennaio 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il 12 settembre 2012 il Parlamento ha votato l'adozione di una serie di emendamenti alla proposta ma non ha proceduto durante tale seduta alla votazione sulla risoluzione legislativa e quindi non ha concluso la prima lettura, lasciando aperta la possibilità di raggiungere un accordo in prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per il commercio internazionale, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. anche il doc. 13618/12.

Successivamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore, Vital MOREIRA (S&D, PT), ha presentato a nome della commissione, un emendamento di compromesso (emendamento 6) alla proposta. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era inteso a sostituire gli emendamenti adottati precedentemente.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 gennaio 2014, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 6) alla proposta di regolamento.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

**Contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0906),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0524/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0212/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso<sup>1</sup>;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione,
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 settembre 2012 (Testi approvati, P7\_TA(2012)0328).

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, *per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio<sup>1</sup> conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di tale regolamento.
- (2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è **opportuno** allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ■ le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 774/94.

---

<sup>1</sup> Regolamento (EC) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui (GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1).

- (3) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di *modifiche* del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione del **Consiglio volta a concludere** un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (4) *Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione* al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 774/94 ■ con riguardo ■ alle norme necessarie alla gestione dei regimi contingentali di cui al suddetto regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.
- (5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 774/94,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 774/94 è così modificato:

- 1) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

### *"Articolo 7*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso:

- a) le disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e
- c) le disposizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo **8 ter**, **paragrafo 2**.

*Articolo 8*

***Per rispettare gli impegni internazionali e qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis riguardo alle conseguenti modifiche del presente regolamento.***

■ ";

2) ***sono inseriti gli articoli seguenti:***

*"Articolo 8 bis*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. ***Il potere di adottare atti delegati*** di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per ***un*** periodo di ***cinque anni*** a decorrere da ...<sup>+</sup>. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
3. La delega di ***potere*** di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione ***di revoca*** pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

---

<sup>+</sup> ***GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

***Articolo 8 ter***

1. ***La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio\*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*.***

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*
3. *Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.*

---

\* *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).*

\*\* *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."*

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il *ventesimo* giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

**Dichiarazioni della Commissione**

**Dichiarazione della Commissione sulla codificazione**

L'adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.

**Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati**

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

---